



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

VI° SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO
Viale Crocci, n.1 c/da Rigaletta 91016 ERICE
PEC: protocollo@pec.comune.erice.tp.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n.14 del 04/02/2019

(3° comma art.30 D.P.R. n.380/01)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - Suppente

Vista la domanda del 25/01/2019 prot.2019/1226/DRSI/STPA3, pervenuta con PEC: dre_Sicilia@pce.agenziaedemanio.it assunta al prot.3723 del 25/01/2019 da parte dell'Agenzia del Demanio Servizi Territoriali Sicilia Palermo 3, tendente ad ottenere il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. n.380/01;

- Visto il Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni Esecutive ed il Regolamento Edilizio, approvato con Decreto A.R.T.A n.44/DRU del 26/01/2001 notificato all'Amministrazione Comunale in data 02/02/2001 e stesura definitiva, delle prescrizioni, approvata il 01/12/2003;

- Rilevato che alla data del 02/02/2006 risultano decaduti i vincoli preordinati all'esproprio del Piano Regolatore Generale;

- Rilevato che alla data del 02/02/2011 risultano decaduti i termini di attuazione delle Prescrizioni Esecutive annessi al P.R.G.;

- Considerato che i vincoli urbanistici alla data odierna risultano decaduti e l'edificazione è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nell'art.9 del DPR n.380/2001, come recepito con modifiche dall'art.4 della L.R. n.16/2016, nonché, nel rispetto dell'ultimo periodo del 1° comma dell'art.1 della L.R. n.65/81;

- Vista la sentenza TAR Sicilia Palermo n.1216/2018 Reg.Prov.Coll. e n.947/2017 Reg.Ric. del 23/11/2017, pubblicata sul sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa il 30/05/2018, con la quale il TAR annulla gli atti impugnati, ovvero D.A. n.6683 del 29/12/2016 e D.A. n.2694 del 15/06/2017 relativi al Piano Territoriale Paesistico Ambito 2 e 3 dell'Ass. Regionale Beni Culturali e Ambientali e P.I.;

- Vista la sentenza TAR Sicilia Palermo (Sezione Prima) n.1273/2018 Reg.Prov.Coll. e n.1911/2017 Reg.Ric. del 06/12/2017, pubblicata sul sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa il 04/06/2018, con la quale il TAR annulla gli atti impugnati, ovvero D.A. n.6683 del 29/12/2016 e D.A. n.2694 del 15/06/2017 relativi al Piano Territoriale Paesistico Ambito 2 e 3 dell'Ass. Regionale Beni Culturali e Ambientali e P.I.;

- Vista l'Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n.483/2018 Reg.Prov.Cau e n.522/2018 Reg. Ric. del 24/07/2018, pubblicata il 25/07/2018, con la quale il CGA ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita trattazione della causa in sede di merito, rinviando per l'udienza del 06/02/2019, non producendo effetti sulla sentenza del TAR che ha annullato gli atti impugnati;

- Vista la nota prot.5918 del 11/12/2018 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, assunta al prot.50779 del 12/12/2018 di questa A.C., con la quale in riscontro alla nota data 30/11/2018 prot.21/18 del Tavolo Permanente Professioni Tecniche di Trapani avente per oggetto: "Criticità dei pareri su progettazioni ricadenti nel PTP Ambiti 2 e 3 ricadenti nel territorio della Provincia di Trapani.", la stessa Soprintendenza, sentito il Dipartimento regionale BB.CC.AA., chiarisce che: "... a meno di diversa decisione del CGA cui è stato presentato tramite l'Avvocatura dello stato di Palermo istanza cautelare volta a sospendere l'esecutività di dette sentenze, allo stato il piano paesaggistico in argomento vige su tutto il territorio provinciale ad esclusione dei territori di Petrosino e Calatafimi-Segesta."

- Visto il Piano Territoriale Paesistico Ambito 2 e 3, adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Erice in data 07/03/2017, nonché, successivo D.A. n.2694 del 15/06/2017, ripubblicato in data 05/07/2017 di rettifica all'adozione del PTP, ricadente nella provincia di Trapani, da parte dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e P.I.;

- Visto il 3° comma dell'art.30 del D.P.R. n. 380/2001;

- Visto l'art. 2 della L.R. n. 23/98 e l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il D.Lgs. n.82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Sindaco n.53 del 01/08/2018 con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori e dei relativi supplenti;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che gli Immobili (Fabb Diruto e terreni), siti in questo Comune, località **Roccaforte**, identificato nel N.C.T. nel **foglio di mappa n.214, rispettivamente, particelle: 104, 126, 769 e 770**, sotto il profilo urbanistico:

NEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Le particelle 104 per intero, 126 in parte e 769 in massima parte, ricadono:

in Zona OMOGENEA "F1" con Destinazione di zona:

Parco Urbano – suburbano e culturale;

Destinazione d'Uso: Verde pubblico attrezzato ed attrezzature sportive, non è consentita l'edificazione privata;

Densità territoriale: 0,20 mc/mq;

Distanze: minima dagli edifici m.20.00;

Rapporto di copertura: massimo consentito 20%.

Piantumazioni: Sono consentiti interventi di sistemazione a verde con piante della macchia e macchia-Foresta Mediterranea, della zona costiera entro i 300 mt. Dal mare oltre alla specie della Macchia Mediterranea sono consentite piantagioni di specie Aalofile e xerofite.

La particella 770 ricade:

su "Viabilità Pubblica Esistente";

Le particelle 126 in parte e 769 in minima parte, ricadono:

ricadono in ZONA OMOGENEA "C1" con le seguenti prescrizioni:

DESTINAZIONE DI ZONA: Edilizia continua, discontinua, case rade, compreso attrezzature pubbliche, d'uso pubblico e collettivo.

DESTINAZIONE D'USO: tutte le destinazioni ad esclusione delle attività industriali comunque nocive, moleste, rumorose, pericolose o inquinanti. Sono ammessi i laboratori che non provochino gli inconvenienti sopra citati, purché trovino sede appropriate.

Sono escluse da detta destinazione le cantine, i seminterrati e le soffitte.

Non sono ammessi comunque depositi commerciali all'ingrosso di materiali INFIAMMABILI o ESPLOSIVI ai sensi delle vigenti norme in materia.

L'edificazione è subordinata alla approvazione, ai sensi dell'art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, dei Piani di Lottizzazione e da Piano Particolareggiato obbligatorio (P.E.) - località Rigaletta - redatti in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico.

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: I nuovi insediamenti edilizi dovranno inserirsi in piani di lottizzazione convenzionata. Sono esonerati da tale obbligo i lotti che risultassero inferiori a mq.1000 che risultassero interclusi da spazi pubblici precostituiti acquisiti al Comune e da edilizia esistente.

DENSITA' FONDIARIA: 1.00 mc./mq.;

DENSITA' TERRITORIALE: 0.85 mc./mq.;

DISTANZE: minima dal confine m.5,00 o in aderenza; minima tra fabbricati e pareti finestrate m.10,00 e pareti di edifici antistanti.

Tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, la distanza minima in rapporto all'altezza deve rispettare i 2/3 con un limite minimo di m.5,00. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

La distanza minima tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m.5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m.7,00;
- m.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m.7,00 e m.15,00;
- m.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m.15,00.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che forniscono oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate e previsioni plano-volumetrici.

ALTEZZA: massima consentita m.7,50.

NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA: 2 (due).

RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 50%.

SUPERFICIE A VERDE: minimo 30% dell'area non edificata.

PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria.

Inoltre, la **particella 769 in parte** ricade su **Fascia di rispetto stradale**.

NEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBITO 2 e 3:

Le particelle ricadono in area individuata con il simbolo PL1 Paesaggio locale 1 - "Trapani e Paceco", ed in particolare in "Aree di indirizzo – Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A."

NEL REGIME VINCOLISTICO

le particelle, ricadono:

- in zona a Vincolo Sismico di 2^a categoria.

Il presente certificato ha validità un anno dalla data di rilascio se, nel frattempo, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici così come previsto nel 3° comma dell'art.30 del D.P.R. n.380/01.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dr. Isidoro Caruso/Aruba PEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE
Arch. Francesco Tranchida
IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE - Supplente
Dott. Ing. Giacomo Catania/Aruba PEC S.p.A.